


CORTE DEI CONTI



0030696-16/10/2017-SCCLA-Y31PREV-A



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Cons. Franco Maggi

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante “*Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*”;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante: “*Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144*” ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b);

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” ed in particolare l'articolo 1, commi 780 e 781;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, relativo alla riduzione dei premi per le imprese artigiane, espresso con nota n. 14788 del 25 febbraio 2010;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*” ed in particolare l'articolo 7, comma 8, che ha devoluto al Presidente le competenze già attribuite al Consiglio di amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2016 con il quale è stato confermato Presidente dell'INAIL il prof. Massimo De Felice;

VISTA la determinazione del Presidente dell'INAIL n. 331 del 28 agosto 2017 con la quale viene stabilita, sulla base della relazione del Direttore Generale a cui è allegata la scheda tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'Istituto, la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2015/2016, in misura pari al 7,22% dell'importo del premio dovuto per il 2017;

CONSIDERATO che nella citata determinazione n. 331 del 28 agosto 2017 l'INAIL ha attestato che *sono maturate le condizioni per assentire lo sconto per l'annualità 2017*;

VISTO il Decreto Interministeriale del 30 settembre 2016 che ha fissato le percentuali di sconto per l'anno 2016 nella misura del 7,61% del premio assicurativo dovuto;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la nota n. 167395 del 1° settembre 2017 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze RGS-IGESPES ha comunicato, per quanto di competenza, di non avere osservazioni da formulare;

DECRETA

Articolo 1

(Riduzione dei premi per gli artigiani)

1. La riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2015/2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stabilita in misura pari al 7,22% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2017.

Articolo 2

(Risorse economiche)

1. Le economie, eventualmente generate dall'applicazione dell'articolo 1, sono destinate ad incrementare l'ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal presente decreto. L'INAIL provvede ad effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma,

10 OTT 2017

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Giuliano Poletti

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Pietro Carlo Padoan

